

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ SAN MINIATO PREVIDENZA S.P.A.
NELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA**

* * * * *

1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione

Società incorporante

- SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA, nel prosieguo anche «**Cattolica**» o «**Società Incorporante**», con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, iscritta all'Albo Imprese ISVAP al n. 1.00012 e all'Albo delle Società Cooperative al n. A.100378, Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019, società cooperativa con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;

Società incorporanda

- SAN MINIATO PREVIDENZA S.P.A., nel prosieguo anche «**SMP**» o «**Società Incorporanda**», con sede legale in San Miniato (PI), via IV Novembre n. 45, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, diviso in numero 2.000.000 di azioni del valore nominale di euro 5,00 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 91011040507, Albo imprese di assicurazione n. 1.00145, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale.

2. Statuto della Società Incorporante

Poiché l'operazione di fusione interverrà tra due società di cui una è interamente controllata dall'altra, non si procederà a concambio di azioni nè al conseguente aumento di capitale sociale della Società Incorporante. Lo Statuto vigente di quest'ultima, allegato *sub* A.1, non sarà modificato in esito all'operazione, fermo restando che potranno essere apportate all'art. 24 le eventuali modifiche conseguenti all'operazione richieste dalla normativa regolamentare vigente, in relazione all'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alla gestione vita.

Si segnala che l'Assemblea dei Soci di Cattolica del 30 aprile 2011 ha deliberato alcune modifiche allo Statuto sociale (allegato con evidenza delle modifiche *sub* A.2) che, al momento della redazione del presente progetto, risultano ancora in pendenza di autorizzazione dell'ISVAP ai sensi del regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14 e quindi da iscrivere presso il Registro delle Imprese. Il nuovo testo tiene conto delle ulteriori modifiche all'art. 24, conseguenti all'approvazione del bilancio 2010, nei termini e per gli effetti di cui al Regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17, soggette ad autorizzazione da parte di ISVAP e conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.

L'efficacia del nuovo Statuto, ove ulteriormente modificato, sarà comunicata in ossequio alle

vigenti norme di legge, una volta eseguitane l'iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Rapporto di cambio delle azioni

In considerazione del fatto che la società incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 Cod. Civ. non si rende necessario determinare il rapporto di cambio.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

In considerazione del fatto che la società incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 Cod. Civ. non risulta necessario determinare le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante.

5. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla società incorporante, non saranno emesse nuove azioni della società incorporante al servizio della fusione medesima.

6. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della società incorporante

La fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Gli effetti civilistici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, Cod. Civ. dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 Cod. Civ., ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione stesso.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dalla data in cui la fusione avrà efficacia, ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto di fusione. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. Vantaggi particolari degli Amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 2505 Cod. Civ., la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni della società incorporanda può essere decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, laddove ciò sia previsto dallo statuto.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che sia lo Statuto sociale di Cattolica, all'art. 42, ultimo comma, sia lo Statuto sociale di SMP, all'art. 20, ultimo comma, attribuiscono espressamente la competenza decisionale in materia ai Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 2505 Cod. Civ., ultimo comma, compete, pertanto, ai rispettivi Consigli di Amministrazione assumere le deliberazioni di fusione ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ..

* * * * *

L'efficacia dell'operazione è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 *ter*, terzo comma, il presente progetto, una volta autorizzato da ISVAP, sarà depositato presso il Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Inoltre, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2501 *septies*, il presente progetto sarà depositato in copia, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società interessate dalla fusione, nonché alla situazione patrimoniale di fusione con riferimento al 31 dicembre 2010, presso la sede della società incorporante e della società incorporanda.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 della deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il presente progetto di fusione, unitamente alla situazione patrimoniale di fusione, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede di Cattolica e presso Borsa Italiana s.p.a..

* * * * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti (anche numerici) del presente progetto, così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * * * *

Allegati:

A.1 - Statuto sociale vigente della Società Incorporante

A.2 - Statuto sociale della Società Incorporante come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 30 aprile 2011 e, relativamente all'art. 24, da delibera consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17, modifiche soggette ad autorizzazione da parte di ISVAP e conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.

Verona, 13/5/2011
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA

Verona, 12/5/2011
SANMINIATO PREVIDENZA S.P.A.

Allegato A.1

Statuto sociale vigente della Società Incorporante



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

STATUTO
SOCIALE

Così come modificato a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Duomo Uni One s.p.a. a beneficio di Cattolica Assicurazioni – soc. coop. efficace dalle ore 24 del 29 aprile 2011



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse

della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;

b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;

c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate

all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;
- (ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche*

dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscriversi, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea - o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite non riabilitate o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo modalità e forme attuative stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o

dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può

ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle

assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro ~~411.555.660~~ 111.558.060 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.105.957,66 ai rami Danni e per euro 227.747.971,05 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 150.935.792,94 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 90.590.992,66 ai rami Danni e per euro 17.421.054,55 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;
- **il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni.**

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.

ARTICOLO 26

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e-(ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di

destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art.42, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ARTICOLO 28

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF - Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

ARTICOLO 29

Salvo quanto disposto dagli artt. 33, 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli

articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 30

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 60 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 31

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di un Socio.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 47 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 33

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte

del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto;
(ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.
La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 34

34.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

34.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 34.5.

34.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del

capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

34.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 34.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali

previste dall'art. 34.1.

34.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 34.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

34.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 35

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 36

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato. I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 37

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 38

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 40

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione

o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 34.3 e della lista prevista dall'art. 45 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 33, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 34, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 40, 3° comma e 45, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 41

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 42

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno

trimestrale;

c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio

d'esercizio.

ARTICOLO 43

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 44

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 45

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.
2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.
3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.
4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale

termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al quinto giorno successivo e le soglie previste dall'art. 45.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 45, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

21. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del TUF.

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 46

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 47

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 48

La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 49

La Consulta è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;
- b) dal Direttore Generale;
- c) da un dirigente;
- d) da tre dipendenti;
- e) da tre agenti;
- f) da sei persone, aventi esperienza amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.

I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.

I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.

ARTICOLO 50

I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione.

Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente.

I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.

ARTICOLO 51

La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 52

Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario.

Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 53

Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art.45, commi 10, 11, 12 primo capoverso,

14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Probiviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 57

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 58

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è

necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 59

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 60

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 61

Il 3° comma dell'art. 33 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.

Statuto sociale della Società Incorporante come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 30 aprile 2011 e che tiene conto, all'art. 24, delle modifiche da apportare, con delibera consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Isvap 11 marzo 2008 n. 17, modifiche soggette ad autorizzazione da parte di ISVAP e conseguente iscrizione al Registro delle Imprese.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

STATUTO
SOCIALE

L'art. 24 tiene conto delle modifiche da apportare, con delibera consiliare,
ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento ISVAP 11 marzo 2008 n.17



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse

della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
 - b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
 - c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.
- Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate

all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

~~Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentascimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.~~

~~L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:~~

- ~~(i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;~~
- ~~(ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche*~~

~~dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;~~

~~(iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;~~

~~resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.~~

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle

obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea - o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite non riabilitate o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio

di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo ~~modalità e forme attuative stabilite~~ **quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato** dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.558.060 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro ~~463.105.957,66~~ **463.148.256,02** ai rami Danni e per euro ~~227.747.971,05~~ **215.451.250,71** ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro ~~150.935.792,94~~ **164.406.949,10** ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro ~~90.590.992,66~~ **125.037.402,62** ai rami Danni e per euro ~~17.421.054,55~~ **550.992,66** ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;
- il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente

Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

~~Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.~~

ARTICOLO 26 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46 45.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 42 41, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 27 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE *ARTICOLO 28 27*

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ~~decimo~~ **ventesimo** dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF - Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e ~~60~~ **54** dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 29 28

Salvo quanto disposto dagli artt. ~~33~~ **32**, ~~58~~ **52** e ~~59~~ **53**, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO ~~30~~ **29**

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e ~~60~~ **54** del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO ~~31~~ 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di ~~un Socio~~ **due Soci**.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. ~~47~~ 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO ~~32~~ 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO ~~33~~ 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. ~~33~~ 32 e dai successivi artt. ~~58~~ 52 e ~~59~~ 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. ~~33~~ 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. ~~34.1~~ 33.1, ~~34.2~~ 33.2, ~~34.3~~ 33.3, ~~36~~ 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), ~~40~~ 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e ~~45~~ 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 34 33

~~34.1~~ 33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

~~34.2~~ 33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. ~~34.5~~ 33.5.

~~34.3~~ 33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. ~~34.1~~ 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e

ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

34.4 33.4 **Votazione e nomina**

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 34.2 33.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1 33.1.

33.5 33.5 **Sostituzione**

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 34.3 33.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

34.6. 33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 35 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 36-35

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 37 36

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove

nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 38 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 40 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti

devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. ~~34.3~~ 33.3 e della lista prevista dall'art. ~~45~~ 44 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. ~~33~~ 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. ~~34~~ 33, ~~36~~ 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, ~~40~~ 39, 3° comma e ~~45~~ 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO ~~41~~ 40

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO ~~42~~ 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. ~~36~~ 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;
- i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.**

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 43 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate,

con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 44 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 45 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.
2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.
3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.
4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.
5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale ~~almeno quindici giorni prima di~~ **dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente** a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al ~~quinto~~ **terzo** giorno successivo e le soglie previste dall'art. ~~45.9~~ **44.9** sono ridotte

alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 45 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal

Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45 44.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45 44.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35 34, 2° comma del presente Statuto.

21. ~~Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del TUF~~ **La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.**

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 46 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26 25, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26 25, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 47 46

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo

e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 48 47

~~La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione~~ **Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.**

ARTICOLO 49

~~La Consulta è composta:~~

- ~~a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;~~
- ~~b) dal Direttore Generale;~~
- ~~c) da un dirigente;~~
- ~~d) da tre dipendenti;~~
- ~~e) da tre agenti;~~
- ~~f) da sei persone, aventi esperienza amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.~~

~~I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.~~

~~I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.~~

ARTICOLO 50

~~I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione. Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente. I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.~~

ARTICOLO 51

~~La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre. Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.~~

ARTICOLO 52

~~Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario. Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.~~

ARTICOLO 53

~~Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.~~

TITOLO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 54 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci. Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 45 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Proviviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Proviviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55 49

Il Collegio dei Proviviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Proviviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56 50

Il Collegio dei Proviviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 48 e 55 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 57 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 58 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 59 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 60 54

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e ~~30~~ 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. ~~34~~ 33 e ~~45~~ 44, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 64 55

Il 3° comma dell'art. ~~33~~ 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.